

Avv. Antonella Mirabile  
Via Fiume 17 - 06121 - Perugia (PG)  
email: [avv.antonellamirabile@gmail.com](mailto:avv.antonellamirabile@gmail.com)  
pec: [antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it](mailto:antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it)  
Cell. 333.8671557 - Tel 075/5732277 - Fax 075/3752478

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - ROMA**  
**RICORSO**

PER

**PATRICIA MONICA MIOTTI** (C.F. MITPRC58L51Z600R), nata in Argentina il 11.07.1958 e residente in Perugia (PG), alla via dei Fabbri, n. 74, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Antonella Mirabile (C.F. MRBNNL88A65F839, PEC: [antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it](mailto:antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it), fax 075.3752478), ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore [antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it](mailto:antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it).

Ai sensi dell'art. 136 C.p.a., l'indicato procuratore chiede di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio, oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata innanzi indicato, anche al numero di fax 075.3752478.

- *ricorrente* -

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
(C.F. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**(C.F. 80185250588), in persona del Direttore *p.t.*;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA** (C.F. 80185250588), in persona del Direttore *p.t.*;

**COMMISSIONE DI CONCORSO PER LE CLASSI DI CONCORSO AC24 E AC25**, (C.F. 80185250588), in persona del Presidente, Prof.ssa Mara Bufalini;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma;

- *resistenti* -

E NEI CONFRONTI DI

**ALUNNI FILIPPO** (C.F. LNNFPP74A01G478T), residente in 06135 – Perugia, alla via Luciano Venanti, n. 23;

- *controinteressato* -

**PER:**

- a) L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI,**

- della graduatoria definitiva di merito per la Regione Umbria delle classi di concorso AC24 lingua e cultura straniera (spagnolo)– AC25 lingua straniera (spagnolo), approvata con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 31.07.2019, pubblicata nel sito istituzionale dell'USR del Lazio in data 1.08.2019 (**doc. 1**);
- del silenzio formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela inviata per conto dell'odierna ricorrente a mezzo pec all'Amministrazioni resistenti in data 26.08.2019 (**doc. 2**);
- del provvedimento del USR Umbria del 19.08.2019 con il quale la ricorrente è stata assegnata nella sede di Terni all'IISPTC “A. Casagrande – F. Cesi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad essi.

#### **b) PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso dei titoli culturali e professionali il punteggio di almeno 39,60 ovvero il maggior punteggio di 58,60 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'erronea ed illegittima valutazione

#### **c) PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

delle Amministrazioni intimare alla rettifica della graduatoria di merito per la Regione Umbria per le classi di concorso AC24 lingua e cultura straniera (spagnolo)– AC25 lingua straniera (spagnolo) e, conseguentemente, alla riassegnazione della sede di ruolo della ricorrente, nonché al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

\* \* \*

#### **FATTO**

1. La Dott.ssa Patricia Monica Miotti, odierna ricorrente, ha partecipato al “*Concorso di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e commi 3,4,5, e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” (di seguito “Concorso docenti 2018”), indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) con D.D.G. n. 85/2018 del 1 febbraio 2018 (**doc. 3**) per le classi di concorso AC24 – AC25 (insegnamento della lingua spagnola per le scuole secondarie rispettivamente di I e II grado) per la Regione Umbria (**doc. 4** domanda di partecipazione).
2. Il concorso docenti 2018 è una procedura di reclutamento a carattere straordinario, prevista dal legislatore all'art. 17, comma 2, lett. B) del d. lgs. 59/2017 per il periodo di transizione al nuovo sistema di reclutamento del personale docente.
3. Tale tipologia concorsuale, in particolare, al fine precipuo di stabilizzare i docenti precari, ha previsto un concorso più snello, gestito a livello regionale, in alcuni casi - come

per la Regione Umbria –accorpate, pur esitando con singole graduatorie a carattere regionale. Si tratta di un concorso ad accesso limitato, poiché riservato ai docenti in possesso di titolo di abilitazione, senza prove scritte, con una sola prova orale di natura didattico-metodologica e la valutazione dei titoli culturali e professionali.

4. In particolare, per quanto concerne il punteggio messo a disposizione della Commissione, ai sensi dell'art. 9 del Bando di concorso, il punteggio massimo attribuibile era pari a 40 punti per la prova orale e 60 punti per la valutazione dei titoli.

5. L'assegnazione del punteggio per i titoli doveva essere effettuata ai sensi della tabella allegata al DM 995 del 15 dicembre 2017 (**doc. 5**) contenente la precisa indicazione dei singoli punti da assegnare ad ogni singolo titolo, senza alcun spazio di discrezionalità per la Commissione.

6. La Dott.ssa Miotti, ha conseguito nel 1985 in Argentina, presso l'Università di Nazionale di Cordoba, il diploma di istruzione superiore "*Licenciada en Letras Modernas*" ed il titolo di abilitazione all'insegnamento "*Profesora en Letras Modernas*" con votazione di 9/10 – a seguito di un percorso formativo post-secondario di durata quinquennale - e ha, inoltre, proficuamente sostenuto in Italia una prova attitudinale (c.d. misura compensativa) anche alla luce della quale in data 27 aprile 2007 con decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 4086 è avvenuto il riconoscimento da parte del Ministero di tali titoli di abilitazione conseguiti all'estero (**doc. 6**).

7. Pertanto, essendo l'odierna ricorrente in possesso del titolo all'abilitazione all'insegnamento, decideva di partecipare al concorso docenti 2018 e, pertanto, in data 20 marzo 2018 presentava la domanda di partecipazione al concorso che veniva assunta al prot. n. MIUR.REGISTRO POLIS.0052149.20-03-2018 (**doc. 4**).

8. Nella domanda di partecipazione al concorso dichiarava di essere in possesso dei seguenti titoli:

- Titolo di abilitazione (sia per la classe di concorso AC24 sia per la AC25) conseguito con votazione di 9.0 punti su base di votazione 10, in centesimi 90, in data 19.12.1985 presso l'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) e riconosciuto dal MIUR in data 04.04.2007 numero prot. 4086
- N. 2 pubblicazioni entrambe del 2015 ("*Prepara y practica el DELE A1+ DELE A1 escolar*" e "*Prepara y practica el DELE A2*");
- N. 3 anni di servizio per la classe di concorso AC24 (2014/15, 2015/16, 2016/17)
- N. 9 anni di servizio per la classe di concorso BC02 (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17).

9. La dott.ssa Miotti sosteneva in maniera eccellente la prova orale in data 04 aprile 2019 nel comune di Frosinone.
10. All'esito delle prove, la dott.ssa Miotti veniva inclusa nelle graduatorie di merito non definitive per le classi di concorso AC24 – AC25 del 23 luglio 2019 rispettivamente alla 14° e 13° posizione con i seguenti analoghi punteggi:
- Voto orale: 40
  - Punteggio titoli: 29,6
  - Voto finale: 69,6
11. In considerazione dell'errata e/o mancata attribuzione dei punteggi in relazione ad alcuni titoli la stessa presentava in data 26 luglio 2019 apposita istanza di reclamo, richiedendo, in particolare, che le venisse attribuito il punteggio totale per i titoli di 58,60 (**doc. 7**).
12. I punteggi attribuiti venivano rettificati e in data 1 agosto 2019 venivano pubblicate nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 31.07.2019 le graduatorie definitive per le classi di concorso AC24 e AC25 per le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria (**doc. 1**)
13. Nell'ambito di tali graduatorie definitive per la Regione Umbria la dott.ssa Miotti veniva collocata rispettivamente nella 9° ed 8° posizione con la nuovamente errata attribuzione del punteggio complessivo di 78,6 di cui solo 38,6 per i titoli.
14. Sulla base di tale errata graduatoria, in data 19 agosto 2019, l'odierna ricorrente veniva immessa in ruolo, accettando con riserva, nella sede di Terni (IISPTC "A. Casagrande – F. Cesi") distante oltre 90 Km dalla propria abitazione.
15. Per il tramite del sottoscritto procuratore veniva inviata in data 26 agosto 2019 istanza di annullamento in autotutela – rimasta completamente inevasa – (**doc. 7**) con la quale si evidenziava come il punteggio attribuito per i titoli scontasse un evidente errore di calcolo a fronte del quale non era stato assegnato 1 punto e che, comunque, in maniera errata non fosse stato riconosciuto il punteggio di 19 punti previsto dal punto A.1.2. della Tabella A allegata alla D.D.G. n. 85/2018 e conseguentemente si richiedeva l'annullamento/rettifica della graduatoria di merito per la Regione Umbria per le classi di concorso AC24 – AC25 approvata con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 31.07.2019.
16. In data 10 settembre 2019 si richiedeva all'USP di Frosinone, a cui l'USR Lazio aveva inoltrato l'istanza di annullamento in autotutela (**doc. 8**) di accedere agli atti della procedura, in particolare, al fine di poter prendere visione della distribuzione del punteggio assegnato ai titoli dell'odierna ricorrente (**doc. 9**). L'USP di Frosinone, in data 17 settembre 2019,

denegava l'accesso poiché *“non potrà essere evasa direttamente dall'Ufficio scrivente in quanto non in possesso degli atti richiesti e non delegato dalla Legge alla gestione delle procedure concorsuali previste dal D.D.G. 85/2018”* (**doc. 10**).

17. Si provvedeva, quindi, ad inoltrare in data 17 settembre 2019 all'USR Lazio e alla Presidente della Commissione analoga istanza di accesso (**doc. 11**), la quale veniva accolta in data 16 ottobre 2018, demandandone tuttavia l'accesso concreto presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Frosinone al giorno 6 novembre 2019 ore 12.30 (**doc. 12**).

18. Pertanto, alla data di proposizione del presente ricorso né la ricorrente né tantomeno il sottoscritto procuratore sono a conoscenza della effettiva ed analitica attribuzione del punteggio per i titoli posseduti dalla dott.ssa Miotti.

19. Gli atti e i provvedimenti impugnati, lesivi delle situazioni giuridiche di parte ricorrente, sono illegittimi quanto ingiusti e se ne chiede l'annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

#### **I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA.**

1. Con il presente motivo di ricorso si intende censurare l'operato della Commissione laddove ha attribuito ai titoli dell'odierna ricorrente in entrambe le classi di concorso (AC24 e AC25) il punteggio di 38,60 al posto di 39,60, pertanto omettendo, per un evidente errore di calcolo matematico, di attribuire almeno 1 punto.

2. E' necessario premettere che nella valutazione dei titoli nel concorso oggetto del presente giudizio **la Commissione non ha alcun tipo di discrezionalità.**

I singoli punteggi per la singola tipologia di titolo culturale-professionale sono, difatti, stati predeterminati dal D.M. 995 del 15 dicembre 2017 contenente le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera B) e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

L'art. 9 del D.M. 995/2017, al comma 4, ripreso pedissequamente dall'art. 9 del Bando di concorso (**doc. 3**), prevede che la Commissione assegni *“ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, **ai sensi dell'allegata tabella A**”*.

La tabella A allegata al D.M. 995/2017 (**doc. 5**) prevede in maniera univoca i punteggi da assegnare ai singoli titoli, di modo tale che alla Commissione veniva di fatto demandato il solo potere di accertare la corrispondenza tra il titolo dichiarato in sede di domanda di partecipazione e quelli validi ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto ai fini della classe di concorso.

Tale operazione, peraltro, veniva concretamente svolta tramite un apposito software nel quale la Commissione, di fatto, si limitava a spuntare/valorizzare le singole voci e il calcolo, poi, veniva effettuato dal software stesso (si veda l'apposito manuale operativo a partire da pag. 14 – **doc. 13**).

Risulta, quindi, evidente come non ci sia alcun tipo di discrezionalità nella valutazione dei titoli culturali e professionali poiché le condizioni e il punteggio specifico per l'attribuzione dei singoli punti sono state già a monte predeterminate nella fonte regolamentare.

3. La Dott.ssa Miotti, odierna ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso dichiarava di essere in possesso (ed è in possesso) dei seguenti titoli:

- Titolo di abilitazione (sia per la classe di concorso AC24 sia per la AC25) conseguito con votazione di 9.0 punti su base di votazione 10, in centesimi 90, in data 19.12.1985 presso l'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) e riconosciuto dal MIUR in data 04.04.2007 numero prot. 4086
- N. 2 pubblicazioni monografiche entrambe del 2015 (“*Prepara y practica el DELE A1+ DELE A1 escolar*” e “*Prepara y practica el DELE A2*”);
- N. 3 anni di servizio per la classe di concorso AC24 (2014/15, 2015/16, 2016/17)
- N. 9 anni di servizio per la classe di concorso BC02 (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17).

Conseguentemente, il punteggio attribuito ai titoli dell'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere calcolato secondo la seguente tabella:

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PUNTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
<u>TITOLO</u>	<u>TITOLO VALUTABILE</u>		
A.1.1.	Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e	Punti - p ≤ 75: 0 punti - p > 75: $3 \times \frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi	Voto 90 → $3 * [(90 - 75) / 5] = 9$

	<p>dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 4,68</p>		
C.1.1.	<p>Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato</p>	Punti 3	<p>2 pubblicazioni → <math>3*2=</math> <u>6</u></p>
D.1.1.	<p>Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16</p>	<p>Punti 2 Per i primi due anni di servizio Punti 5 dal terzo anno di servizio</p>	<p>3 a.s. → <math>2+2+5=</math> <u>9</u></p>

	aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.		
D.1.2.	Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.	Punti 0,80 Per i primi due anni di servizio  Punti 2 dal terzo anno di servizio	9 a.s. per cl. Con. BC02 → $(2*0,80)+(7*2)=$ <b><u>15,60</u></b>
<b>TOTALE <u>39,60</u> e non 38,60 (punteggio dei titoli attribuito nella graduatoria definitiva)</b>			

4. Da quanto esposto, risulta dunque non solo la violazione e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM 995/2017, ma altresì l'illogicità del punteggio assegnato ai titoli della ricorrente, poiché è del tutto impossibile dedurre a quale voce sia stato sottratto tale punto, non essendo previsto in nessuno dei punti di cui alla Tabella A un punteggio pari ad 1 o sommatorie di esso.

5. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento gravato e, pertanto, la necessità di rettificare l'esposto errore di calcolo attribuendo alla dott.ssa Miotti, quantomeno, il corretto punteggio per i titoli di 39,60 con il punteggio finale totale di 79,6 punti e conseguente scorrimento delle rispettive graduatorie (AC24 e AC25) alla 7° e 6° posizione.

\*

**II - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017 PUNTO A.1.2. E DELLE FAQ REDATTE DAL MIUR. ERRORE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL PRESUPPOSTO. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO**



1. Il provvedimento gravato risulta altresì illegittimo poiché adottato in violazione del punto A.1.2. della Tabella A allegata al D.M. 995 del 15 dicembre 2017 poiché alla dott.ssa Miotti non è stato attribuito il punteggio ulteriore di 19 punti per il possesso di un titolo abilitante (titolo di abilitazione estero riconosciuto dal MIUR) analogo a quelli per i quali è stata prevista l'attribuzione di tale punteggio aggiuntivo.

2. Il punto A.1.2. della Tabella A allegata al D.M. 995 del 15 dicembre 2017 (**doc. 5**) prevede, infatti che *“in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale”*.

3. Pertanto, ai sensi del citato punto A.1.2., il punteggio aggiuntivo di 19 punti va riconosciuto a tutti quei titoli di abilitazione caratterizzati dalla frequenza di un percorso di abilitazione a numero chiuso soggetti ad una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami. Tale punteggio deve, inoltre, essere riconosciuto anche ai titoli di abilitazione, aventi caratteristiche analoghe, conseguiti all'estero e riconosciuti dal MIUR.

4. La dott.ssa Miotti, odierna ricorrente, come ricordato in punto di fatto, ha conseguito nel 1985 in Argentina, presso l'Università Nazionale di Cordoba, il diploma di istruzione superiore *“Licenciada en Letras Modernas”* ed il titolo di abilitazione all'insegnamento *“Profesora en Letras Modernas”* – a seguito di un percorso formativo post-secondario di durata quinquennale - e ha, inoltre, proficuamente sostenuto in Italia una prova attitudinale (c.d. misura compensativa). Tale titolo di abilitazione all'insegnamento è stato, poi, riconosciuto dal MIUR con il decreto di riconoscimento del Direttore Generale del MIUR prot. n. 4086 del 27 aprile 2007 (**doc. 6**).

5. Il percorso formativo per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in Argentina (*“Profesora en Letras Modernas”*), come si evince dal certificato rilasciato dall'Università Nazionale di Cordoba, tradotto e certificato dal Consolato Generale d'Italia in Argentina il 01.07.2004 (si veda la dichiarazione di valore - **doc. 14**), *“è organizzato con un percorso curricolare di cinque anni”* i cui requisiti di accesso sono:

*“1 – aver superato il Ciclo Secondario*

*2 – Superare l'esame di ingresso organizzato ad hoc dalla Facoltà di Filosofia e Scienze Umane”.*

In Argentina, inoltre, per ottenere tale titolo lo studente deve svolgere un tirocinio pratico e deve superare un esame orale.

Si tratta, dunque, di un titolo di abilitazione caratterizzato da:

a – accesso regolato da una procedura selettiva per titoli (superamento del ciclo secondario) ed esami;

b – percorso formativo di durata quinquennale;

c – superamento di esami e prove pratiche intermedie e finali.

Risulta, dunque, evidente come tale titolo di abilitazione rientri pienamente tra quei titoli per i quali è previsto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 19 punti dal punto A.1.2. della Tabella A allegata alla D.M. 995/2017.

6. Peraltro, il diritto a veder riconosciuto tale punteggio aggiuntivo è confermato anche dalle FAQ n. 4 rilasciate dal MIUR in relazione alla procedura concorsuale di cui in oggetto le quali precisano che i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti “sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374” (doc. 15).

7. Il punto A.4. della Tabella A allegata al D.M. 1 giugno 2017, n. 374 (doc. 16), richiamato dalle FAQ ministeriali, in maniera del tutto analoga rispetto al concorso docenti 2018, prevedeva l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, rispetto al punteggio assegnato al titolo di abilitazione sulla base dei punti ottenuti nel superamento del concorso o dell'esame di abilitazione, in relazione alla tipologia di percorso abilitante seguito. Erano previste 5 fasce di punteggio (da 42 a 72 punti) in base alla tipologia di titolo di abilitazione con particolare riferimento alla durata del percorso abilitativo e alla selettività nell'accesso di tali percorsi. Il massimo punteggio, pari a 72 punti, veniva assegnato al titolo di cui alla lettera e) vale a dire “per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori punti 72 (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)”.

8. I medesimi punteggi erano riconosciuti ai “titoli di abilitazione conseguiti all'estero riconosciuti dal MIUR e conseguiti a seguito della frequenza di un percorso di abilitazione all'insegnamento, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti gli stessi punteggi di cui al presente punto A4, a seconda che i citati titoli siano riconosciuti dal decreto del MIUR **come analoghi** ai percorsi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)”.

9. E' di tutta evidenza come il titolo di abilitazione riconosciuto dal MIUR all'odierna ricorrente ("Profesora en Letras Modernas") sia del tutto analogo al titolo di cui alla lettera e) del menzionato punto A.4. della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374, richiamato dalle FAQ ministeriali per l'individuazione dei titoli oggetto del "bonus" di 19 punti.

10. Il titolo di "Profesora en Letras Modernas" argentino, difatti, come ricordato sopra, si ottiene accedendo con una procedura selettiva ad un percorso abilitativo di durata quinquennale.

11. Pertanto, se la Commissione avesse applicato in maniera corretta la previsione del punto A.1.2. della tabella A allegata al DM 995/2017 così come interpretato in via autentica dalle FAQ ministeriali, avrebbe dovuto sicuramente riconoscere all'odierna ricorrente i 19 punti aggiuntivi di cui al punto A.1.2.

12. La valenza analoga tra il titolo di "Profesora en Letras Modernas", posseduto dall'odierna ricorrente, e quello di cui alla lett.e) del punto A.4. citato precedentemente (abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010), seppur non contenuto nel decreto di riconoscimento (poiché adottato in base alla normativa precedente), è stato già precedentemente riconosciuto, nel 2014, proprio all'odierna ricorrente in sede di inclusione nelle graduatorie di seconda fascia.

13. In tale occasione, con riferimento alla graduatoria A446, sono stati riconosciuti 80 punti quale punteggio per l'abilitazione di cui 8 punti per la votazione del titolo e **72 di punteggio aggiuntivo** ( per analogia con la lett.e) del punto A.4. della tabella A allegata al DM 374/2017(vedi **doc. 17** con riferimento alla graduatoria A446).

Il punteggio così assegnato è stato oggetto di verifica da parte della scuola capofila e dell'USR dell'Umbria i quali, all'esito del controllo hanno convalidato tale attribuzione (**doc. 18**).

14. Non riconoscere, dunque, oggi tale punteggio aggiuntivo risulta essere del tutto illogico, contraddittorio e finanche discriminatorio.

15. Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla dott.ssa Miotti il punteggio di 58,60 per i titoli (39,60 + 19) e, conseguentemente, un voto finale di 98,60, collocando correttamente la Dott.ssa Miotti nella seconda posizione in graduatoria.

\*

**ISTANZA RISARCITORIA**

I provvedimenti impugnati hanno causato e stanno causando all'odierna ricorrente non solo un rilevante pregiudizio economico stante l'assegnazione ad una sede fuori dalla provincia di residenza, distante oltre 90 Km dall'abitazione della ricorrente e del proprio nucleo familiare, ma anche un danno alla vita familiare e alla possibilità di assistere uno dei propri figli gravemente malato, tanto da essergli stata riconosciute le tutele di cui alla l. 104/1992 (**doc. 19**).

Ci riserviamo il diritto di fornire prova e di quantificare tutte le voci di danno di cui sopra in corso di causa.

Il comportamento gravemente colposo dell'Amministrazione deriva chiaramente dai fatti, contraddittori e *contra legem*, che hanno dato luogo alle illegittimità evidenziate nel presente ricorso e che non ammettono errore scusabile soprattutto in considerazione della preventiva presentazione di apposita istanza di annullamento in autotutela mai riscontrata dalle amministrazioni resistenti.

\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei precedenti motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al requisito del *periculum in mora*, è *in re ipsa* la gravità e irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente sta subendo in termini di impossibilità di assistere la propria famiglia e nello specifico il proprio figlio gravemente malato.

\*

### **P.Q.M.**

voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- **in via istruttoria:** ordinare all'amministrazioni resistenti l'esibizione di tutta la documentazione non conosciuta alla data del ricorso con specifico riferimento all'attribuzione analitica del punteggio per i titoli riconosciuto alla ricorrente;
- **in via cautelare:** disporre l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare la tutela della ricorrente, anche mediante l'adozione di misure propulsive;
- **nel merito:** accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti gravati, disporre l'annullamento degli stessi nei termini esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria e, conseguentemente, a riassegnare la sede di ruolo della ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi professionali e rivalsa del contributo unificato.

Con riserva di presentare motivi aggiunti e/o autonoma impugnazione di atti consequenziali o successivi, allo stato non conosciuti.

\*

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che il presente atto comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari ad euro 325,00.

Con osservanza.

Perugia, 29 ottobre 2019

Avv. Antonella Mirabile